

STUDIO LEGALE

Via E. Jenner 141 – 00151 Roma Tel. e fax. 0985.876973
Via Glauco, 11, Riviere di Pietrarossa – 87023 Diamante (Cs)

Avv. Massimiliano Rosti
Patrocinante in Cassazione
Avv. Alessandro Rosti
Avv. Danilo Granata

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

SEZ. GIURISDIZIONALE

ATTO DI APPELLO

AVVERSO SENTENZA N. 5231/2026

TAR LAZIO – SEDE DI ROMA – SEZ. I Bis – R.G. 8995/2025

Nell'interesse di [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Rosti del Foro di Paola, c.f.: RSTMSM81E02F205D - pec: avv.rosti@pec.it, con studio in Roma - 00151, Via E. Jenner 141, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso la seguente pec: avv.rosti@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di fax: 0985876973;

- *Appellante*-

CONTRO

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma – 00187, Via XX Settembre 8, c.f.: 80234710582, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *Appellata*-

E

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (C.F. 80236190585), in persona del l.r.p.t., con sede in Viale di Tor di Quinto 119 – 00191, pec: crm34920@pec.carabinieri.it;

- *Appellata* -

E

Commissione esaminatrice del concorso, in persona del l.r.p.t.

- *Altra appellata* -

NEI CONFRONTI DI

1) Bonazzi Marco, c.f.: CNRSR06S09C129T, residente in Sant'Antonio Abate (NA) – 80057, Via Madonna di Lourdes 13;

- *Controinteressato contumace* -

2) Stellato Alessandro, c.f.: PCCMMR06R63D451Y, residente in Esanatoglia (MC) – 62024, Via Amos Ubaldini 16, presso il domicilio del difensore costituito in primo grado, Sig. Avv. Francesco Carchedi, con studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari 2, pec: francescocarchedi@ordineavvocatiroma.org;

- *Controinteressato* -

Per l'annullamento e/o la riforma

Previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni opportuna ed idonea misura cautelare, anche in sede monocratica, nella prossima Camera di Consiglio cui si chiede sin da ora di poter partecipare, della **Sentenza n. 5231/2026 pubblicata in data 19.03.2026, mai notificata**, con la quale il **Tar Lazio – Roma, Sez. I bis**, ha respinto il ricorso di primo grado iscritto al **R.G. 8995/2025** avanzato per l'annullamento, previa sospensione degli effetti: a) Della Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri indetto, con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000051 del 29 gennaio 2025, nelle parti di interesse, nonché del relativo Decreto di approvazione n. M_D AB05933 DE12025 0000648 del 14.07.2025 per come emesso in pari data dal Vice Direttore Generale; b) Dell'avviso inerente il punteggio conseguito sulla valutazione titoli inviato a mezzo pec in data 01.07.2025 e dell'allegata scheda di valutazione titoli per come redatta dalla Commissione esaminatrice; c) Dell'esito di concorso per come visualizzabile all'interno della propria area personale recante il collocamento del ricorrente alla posizione 49; d) Della nota di riscontro trasmessa a mezzo pec il 09.07.2025 dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di selezione e reclutamento con cui si conferma il punteggio sui titoli pari a 2,939; e) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) ove eventualmente ritenuto lesivo, il bando di concorso e i relativi allegati, nelle parti di interesse; 2) il Decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE120240000835 del 09.08.2024 con cui si sono conferite talune competenze al Vice Direttore Generale civile, ove lesivo; 3) il provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

dell'Arma dei Carabinieri recante le norme tecniche circa le modalità di svolgimento del concorso; 4) ogni altro verbale, allo stato non conosciuto, e ove esistente, di valutazione dei titoli del ricorrente; con conseguente condanna delle Amministrazioni, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio assegnato sui titoli di parte ricorrente; con ogni effetto ed onere conseguente.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.

La vicenda contenziosa

Con bando del 29.01.2025 veniva indetto, per l'anno 2025, un concorso interno, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 43 (quarantatré) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, così ripartiti: a) 14 (quattordici) tratti dai Luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;

b) 29 (ventinove) tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. La domanda di partecipazione al concorso doveva essere compilata e inviata esclusivamente *on-line* sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che sono fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

Il concorso prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:

a) prova di preselezione (eventuale); b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) prove di efficienza fisica; d) accertamenti psicofisici; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale e prova facoltativa di lingua straniera; g) valutazione dei titoli di merito. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove e degli accertamenti sarebbero state osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Sarebbero stati ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo la sequenza sopra riportata, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente.

Per quanto Qui di interesse, l'art. 11 del Bando "*Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera*" prevedeva che: "*I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, la prova orale, che verterà sulle materie e sugli*

argomenti indicati nel citato Allegato A del presente decreto. Il calendario di convocazione per la prova orale, con le modalità di svolgimento, saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti per i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4"..." La prova orale, della durata di circa 30 minuti e comunque e non oltre i 40 minuti, si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito una votazione di almeno 18/30"..." concorrenti idonei alla prova orale, soltanto se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova facoltativa di lingua straniera consistente in una iniziale prova scritta in non più di una lingua scelta tra quelle indicate nell'Allegato G del presente decreto. I concorrenti che conseguiranno una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, non potranno scegliere come prova facoltativa la lingua tedesca. La prova si svolgerà con le modalità indicate nel già citato Allegato G del presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia".

Successivamente all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 11, la commissione esaminatrice avrebbe effettuato la valutazione dei titoli che si sarebbe conclusa entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale. La commissione esaminatrice avrebbe valutato i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultanti dalla documentazione matricolare a seguito della relativa firma della dichiarazione di completezza.

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B, il quale, nella sezione "Valutazione titoli" prevede:

"Per tutte le categorie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):

a. conoscenza di una lingua straniera di cui al successivo Allegato G certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità, come di seguito indicato:

1) per la lingua inglese, araba, francese e cinese fino ad un massimo di punti 2,5/30 così ripartiti:

- punti 2,5/30 per un livello di conoscenza pari a 16;
- punti 1,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- punti 1/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
- punti 0,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 8;

2) per altre lingue straniere, fino ad un massimo di 1/30 così ripartiti:

- punti 1/30 per un livello di conoscenza pari a 16;
- punti 0,5/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
- punti 0,25/30 per un livello di conoscenza non inferiore a 12;

Detti punteggi sono attribuiti a coloro che hanno dichiarato in domanda il possesso della certificazione. I concorrenti che hanno chiesto di sostenere anche la prova facoltativa di cui all'art. 11 del bando, per la stessa lingua certificata, non saranno sottoposti all'accertamento. Essi potranno sostenere la prova facoltativa esclusivamente in una lingua differente da quella per cui è stata presentata la relativa certificazione. Ai concorrenti che risultano conoscitori certificati di più lingue sarà attribuito il solo punteggio più elevato, risultante per una di esse;

b. possesso delle seguenti certificazioni informatiche, come di seguito indicato:

- certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): punti 1/30;
- certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): punti 0,5/30;
- altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo e internazionale, rilasciate nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande: punti 0,2/30;

Ai concorrenti in possesso di più certificazioni informatiche sarà attribuito il solo punteggio più elevato, risultante per una di esse;

c. eventuali altri titoli e benemerienze: massimo punti 1,00/30;

d. diplomi di laurea (1)(2), così ripartiti:

- punti 0,3/30 per diploma di laurea magistrale (LM) diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso;
- punti 0,2/30 per diploma di laurea triennale (L) non propedeutica al conseguimento di quella magistrale richiesta per la partecipazione al concorso; Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L), sia di quello di laurea magistrale (LM)-conseguente al primo- è attribuito il punteggio esclusivamente riservato al titolo più elevato;

e. durata del servizio militare prestato: massimo punti 1/30;

f. qualità del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d'ufficio), con eventuale riferimento agli incarichi di comando ricoperti: massimo punti 5/30; g. decremento per condanne penali per delitti e contravvenzioni: fino a - 15 punti

e) decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -9 punti.

f) decremento per sanzioni disciplinari di corpo: fino a - 6 punti”.

L'Allegato G circa le modalità di valutazione dei titoli di lingua straniera prevedeva:

“La prova facoltativa di lingua straniera potrà essere sostenuta, dal concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di effettuarla, in una delle seguenti lingue straniere:

- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Albanese
- Arabo
- Cinese
- Portoghese
- Tedesco
- Russo
- Rumeno

Il concorrente verrà sottoposto a una iniziale prova scritta consistente in un test della durata non superiore a 40 minuti composto da 30 domande a risposte multiple predeterminate.

Il punteggio della prova scritta sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. I concorrenti che conseguiranno una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove verrà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 13 del bando di concorso:

- per le lingue inglese, araba, francese e cinese:

- 1) da 28/30 a 30/30: 1,50 punti;
- 2) da 25/30 a 27,5/30: 1,00 punti;
- 3) da 22/30 a 24,5/30: 0,75 punti;
- 4) da 18/30 a 21,5/30: 0,50 punti;

- per le restanti lingue:

- 1) da 27/30 a 30/30: 1,00 punti;
- 2) da 24/30 a 26,5/30: 0,75 punti;
- 3) da 21/30 a 23,5/30: 0,50 punti;
- 4) da 18/30 a 20,5/30: 0,25 punti”

I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove sarebbero stati iscritti, a cura della competente commissione esaminatrice, nelle seguenti distinte graduatorie di merito:

- a) una per i 14 (quattordici) posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- b) una per i 29 (ventinove) posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). Ciascuna graduatoria sarebbe stata formata, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, sommando:

- a) il voto riportato nella prova scritta;
- b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica;
- c) il voto riportato nella prova orale;
- d) l'eventuale punteggio incrementale riportato nella prova facoltativa di lingua straniera;
- e) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito.

In tale quadro concorsuale, il Maresciallo Ordinario del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri XXXXXXXXXX, appartenente alla categoria Riservato ISAC, partecipava alla procedura de qua (con domanda nr. 212 del 26.02.2025) accedendo alla procedura interna per il reclutamento di n. 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

In seno alla domanda di partecipazione – da compilare on-line mediante apposito format – lo stesso dichiarava di “...essere a conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato A del bando certificata da STANAG o attestata da un ente certificatore, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, secondo il livello CEFR...”, attenendosi a quanto indicato nell'art. 3 del bando e, quindi, seguendo scrupolosamente le indicazioni del format di domanda così come prescritto dal bando di concorso. In particolare, l'odierno ricorrente specificava la lingua e la tipologia di certificazione: “Inglese – C2 – AELS – NONCN ADVANCED LEVEL ESOL (C2 **CEFR**) conseguito in data 30.06.2022” , richiedendo altresì di voler sostenere anche la prova facoltativa di lingua straniera di cui all'art. 11 del bando, in lingua differente (nel caso di specie spagnolo) da quella per cui aveva presentato la relativa certificazione (inglese), così come previsto dall'Allegato B sopra indicato, non potendo sostenerla nella medesima lingua della certificazione prodotta.

Si specifica sin da ora che, qualora il concorsista avesse scelto di sostenere la prova facoltativa di lingue, così come di fatto faceva, il bando e il format della domanda (nella loro struttura)

obbligavano a scegliere una lingua diversa da quella per cui si era presentata certificazione. Né tantomeno il ricorrente avrebbe potuto presentare domanda in altra maniera se non mediante il format messo a disposizione dalla stessa P.A.

All'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica del 09.05.2025, il ricorrente consegnava quanto comprovante il possesso dei titoli e delle certificazioni.

Sostenute tutte le prove (scritta, efficienze fisica, psicofisica e attitudinale, orale, facoltativa di lingua straniera) nonché superate le varie fasi concorsuali, il ricorrente riceveva a mezzo pec in data 01.07.2025 la comunicazione di attribuzione del punteggio dei titoli per un totale di 2,939 punti (cfr. Scheda punteggio titoli depositata in atti), da cui era possibile evincere la mancata considerazione della certificazione di lingua straniera (prodotta brevi manu) e, quindi, di quanto dichiarato opportunamente in domanda.

Appurato ciò, il ricorrente con reclamo del 04.07.2025 trasmesso in pari dati provvedeva a segnalare tale errore all'Amministrazione resistente, la quale con pec del 09.07.2025 – sfornita di una reale motivazione – confermava il punteggio di 2,939 sui titoli richiamando genericamente quanto previsto dall'All. B lett. a) del bando.

In data 14.07.2025 veniva pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di merito, in cui si enunciava – peraltro – che al termine della procedura concorsuale per 14 posti per l'alimentazione del ruolo normale di ufficiali tratti dai luogotenenti in servizio permanente presso l'Arma dei Carabinieri, nessun candidato era risultato idoneo e che, di conseguenza, i relativi posti di concorso venivano redistribuiti mediante l'aumento dei 14 posti non coperti in favore dei posti previsti per l'alimentazione del ruolo normale degli ufficiali tratti dai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, elevandoli, per l'effetto, da 29 a 43.

Nella relativa graduatoria, composta appunto da 43 vincitori (in cui si indicano solo nome e cognome), non compariva l'odierno appellante, il quale accedendo nella propria area personale, verificava di ritrovarsi alla posizione n. 49 in qualità di idoneo non vincitore.

L'appellante avrebbe ottenuto punteggio totale di 42,939 (2,939 per titoli + 20 per la prova scritta + 1 di incrementale per le prove fisiche + 19 per la prova orale); se all'appellante fosse stato valutato opportunamente il titolo di lingua inglese dichiarato (CEFR – C2) avrebbe dovuto conseguire un punteggio aggiuntivo pari a quello relativo al livello massimo attribuito al certificato STANAG NATO che, rapportato all'Allegato B del bando, avrebbe valore di 2,5 punti aggiuntivi, per un totale complessivo di 45,439

A fronte di quanto argomentato, veniva presentato ricorso avverso la graduatoria, innanzi al Tar Lazio – Roma, per i seguenti motivi di diritto: *“1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 2. Violazione del principio di equivalenza tra titoli certificativi; 3. Violazione dell’art. 97 Cost.; 4. Violazione del principio di trasparenza procedimentale; 5. Difetto di motivazione; 6. Violazione del favor participationis; 7. Difetto di istruttoria; 8. Violazione del principio del legittimo affidamento; 9. Eccesso di potere. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta; 10. Contraddittorietà dell’attività amministrativa”*.

Il giudizio veniva rubricato al R.G. 8995/2025 del Tar Lazio – Roma, sez. I Bis, all’esito del quale, in data 19.03.2026, veniva emessa la sentenza 5231/2026, oggi gravata, che respingeva il ricorso. La sentenza emessa appare fondata su presupposti errati, contraddittoria, nonché affetta da difetto di istruttoria, omessa pronuncia e violazione di legge; pertanto, il Sig. ██████████ presenta l’odierno appello per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Error in iudicando. Travisamento, illogicità ed erronea interpretazione dei presupposti.**
- 2. Violazione/erronea applicazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento.**
- 3. Omessa pronuncia.**
- 4. Motivazione apparente, contraddittoria e perplessa.**
- 5. Difetto di istruttoria.**
- 6. Error in procedendo.**

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso sostanzialmente e unicamente in base alla lettera del bando, stabilendo che *“Dal tenore delle pertinenti previsioni della lex specialis della procedura emerge, dunque, in termini inequivoci come l’individuata certificazione – ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto per la conoscenza della lingua inglese – fosse da intendersi circoscritta allo “STANAG NATO” (pag. 7 sentenza), e proseguendo che “Ad una diversa conclusione non può pervenirsi sulla base delle addotte argomentazioni incentrate sull’indicazione testuale recata nello schema relativo alla domanda di partecipazione, laddove contenente – nell’elenco delle relative dichiarazioni – la locuzione nel senso di “... essere a conoscenza di una lingua straniera ... certificata STANAG NATO o attestata da un ente certificatore, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, secondo il livello CEFR”” (pagg. 7-8 sentenza), in quanto “si intende evidenziare come il modello di domanda predisposto dall’Amministrazione non possa qualificarsi, per il solo fatto di essere disponibile online ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua, come parte integrante della lex specialis della procedura concorsuale,*

mostrando viceversa una funzione di mero ausilio nella compilazione della domanda (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 20 luglio 2022, n. 1086); né tantomeno l'anzidetto modello, laddove contenente l'indicazione in via alternativa dell'eventuale attestazione di un ente certificatore riconosciuto dal competente Ministero secondo il livello CEFR, può ritenersi suscettibile di prevalere in chiave derogatoria sull'apposita previsione posta dal bando concorsuale” (pag. 8 sentenza); né vi potesse essere spazio al legittimo affidamento dell'appellante “ (...) a fronte del tenore inequivoco dell'anzidetta previsione recata dal bando concorsuale” (pag. 8 sentenza).

La sentenza gravata ha attribuito prevalenza esclusiva alla clausola “solo STANAG”, qualificando la modulistica come mero ausilio e negando che l'alternativa proposta dal sistema possa generare affidamento o imporre attivazione di rimedi come, a titolo esemplificativo, un soccorso istruttorio oppure una valutazione sostanziale del titolo linguistico dichiarato.

L'odierno appellante deduce l'erroneità della decisione per: i) mancata applicazione del favor participationis e dei canoni ermeneutici della lex specialis in presenza di ambiguità tra il bando di concorso e il format obbligatorio per parteciparvi; ii) omessa attivazione del soccorso istruttorio e/o di rimedi procedurali proporzionati per neutralizzare un errore/ambiguità indotto dalla piattaforma telematica; iii) difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione titoli, anche alla luce dei criteri giurisprudenziali su predeterminazione dei criteri e idoneità del punteggio numerico, nonché della necessità di una comparazione sostanziale delle certificazioni linguistiche quando il sistema informatico ne prospetti l'alternatività, come nel caso di specie.

Infatti, la sentenza gravata nega il valore integrativo/interpretativo del format di domanda quale atto attuativo/organizzativo coerente con la procedura; esclude qualunque affidamento qualificato generato da istruzioni ufficiali e dal silenzio serbato; qualifica come non equipollente la certificazione CEFR C2; omette di considerare misure correttive ragionevoli in presenza di contrasto organizzativo tra bando e modulistica; recepisce acriticamente il diniego della Commissione senza adeguata istruttoria e motivazione rapportata al caso concreto in ordine all'uso del format e all'incidenza sulla strategia concorsuale del candidato (che, qualora non avesse potuto allegare la certificazione CEFR poi allegata, avrebbe scelto altra lingua, come l'inglese, per la prova orale).

Non solo, perché il giudice di prima cure erra quando ritiene che il format predisposto dall'Amministrazione “(...) non possa qualificarsi, per il solo fatto di essere disponibile online (...) come parte integrante della lex specialis” e ciò, peraltro, con richiamo al precedente del Tar

Puglia – Bari, sent. 1086/2022, poiché l'elemento dirimente non è la circostanza per cui il format fosse online bensì che fosse l'unico **obbligatorio**, che differenzia il caso che ci occupa rispetto al caso oggetto della sentenza richiamata del Tar Puglia – Bari, che riguardava un format online *facoltativo*.

La lex specialis del concorso in oggetto ha previsto la valutazione della “*conoscenza di una lingua straniera (...) certificata secondo lo STANAG NATO*”, con griglia differenziata per lingua e livello. Il portale telematico, **strumento esclusivo per la presentazione della domanda**, ha tuttavia esposto – tra le opzioni dichiarative – l'alternativa “STANAG NATO”/“certificazione rilasciata da ente riconosciuto MIUR secondo CEFR”, incidendo sulle scelte concorsuali dell'appellante e sulla prova facoltativa in “lingua diversa”.

Sul punto, il Consiglio di Stato – in tema di contratti di appalto ma pacificamente applicabile, lato sensu, a tutte le procedure concorsuali – ha evidenziato come “*Giova al riguardo precisare che tale principio è dalla giurisprudenza applicato anche in riferimento alla partecipazione alle procedure di gara con modalità telematiche in ipotesi di anomalie del sistema, a fronte delle quali, non essendo invocabile il principio di autoresponsabilità (...) è applicabile anche il soccorso istruttorio (Cons. Stato, Sez. VII, 02/05/2022, n. 3418 secondo cui il principio della c.d. "autoresponsabilità" della ditta partecipante per le ipotesi di mancata (o tardiva) presentazione, con modalità telematiche, della domanda di partecipazione ad una procedura di gara non può considerarsi assoluto, essendo inevitabilmente condizionato dalla idoneità delle piattaforme informatiche predisposte dalla amministrazione, al fine di assicurare il regolare e tempestivo inoltro delle domande (...); in senso analogo Cons. Stato, Sez. VI, 01/07/2021, n. 5008 secondo cui il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato, ora scolpito nell'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241 del 1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l'istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali (...). Ed invero (...) il mancato invio di un alert circa l'incompletezza dell'offerta presentata in via telematica, ben possono (...) configurare l'anomalia del sistema telematico (...)*” (Cons. Stato, sez. V, Sent. 334/2024). Dunque, tale ultima pronuncia, riportandosi a precedenti già ampiamenti affermati, rimarca come, qualora l'utilizzo telematico sia obbligatorio, sia da attivare, quantomeno, il soccorso istruttorio, lungi dall'essere il format telematico obbligatorio “mero ausilio” della procedura di selezione: nel

caso di specie, il format obbligatorio di invio della domanda di partecipazione, non solo prevedeva alternatività tra documentazione da allegare, ma non produceva neppure un successivo soccorso istruttorio da parte delle Amministrazioni appellate, successivo al ricevimento della domanda da parte dell'appellante.

Tale tesi, come già esposto, sono peraltro le medesime poste alla base della decisione del Consiglio di Stato richiamata dalla sentenza Tar – Puglia su cui si basa la sentenza oggi appellata: infatti, afferma che *“Eventuali contrasti tra quanto riportato nel predetto schema di domanda, concretamente utilizzato dal concorrente, e le disposizioni proprie della lex specialis, soprattutto per l' ipotesi di mancate dichiarazioni a pena di esclusione ovvero allorquando tale contrasto determini ambiguità o equivocità sulla esatta portata delle dichiarazioni da rendere, non possono determinare ex se l'esclusione del concorrente, imponendo piuttosto all'amministrazione di esercitare il c.d. dovere di soccorso, quale corollario del principio di buon andamento e di imparzialità (...)”* (Cons. Stato, sez. V, Sent. 3449/2014).

È peraltro principio granitico quello per cui *“(...) ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n.5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (...)”* (Tar Lazio - Roma, sez. II, sent. 6314/2023).

Ora, è vero che le clausole della lex specialis si interpretano principalmente secondo i canoni letterale e sistematico, e qualora il dato testuale sia ambiguo, va prescelta l'interpretazione più favorevole al concorrente, in adesione al favor participationis e al principio del clare loqui, laddove siano in gioco effetti restrittivi sull'accesso o sull'attribuzione di punteggi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 3253/2025; Cons. Stato, sez. V, sent. 334/2024). E tale criterio è ribadito, in via generale, anche per le procedure lato sensu concorsuali: in presenza di formulazioni ambigue, l'interpretazione deve favorire l'ammissione o la massima partecipazione (v. Cons. Stato, sez. VII, sent. 6183/2025; Tar Lazio – Roma, sez. I quater, sent. 1945/2026).

È altrettanto vero, inoltre, che – seppur la modulistica e il format non siano prevalenti sul bando – in caso di procedimenti concorsuali digitalizzati, la P.A. deve garantire coerenza tra le regole

formali e quelle operative del portale; quando l'errore sia riconoscibile come indotto dal sistema/format telematico e il titolo sia effettivamente posseduto e dichiarato, la giurisprudenza ammette l'attivazione del soccorso istruttorio in funzione correttiva e non lesiva della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 28/2024), consolidata poi anche da pronunce di merito, quando si è evidenziato che: “ (...)i fondamentali principi, più volte declinati dalla giurisprudenza amministrativa nella materia de qua, di auto-responsabilità, da un lato, e affidamento e buona fede, dall'altro. Il contemperamento di tali principi ha condotto ad escludere che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n.4951)” (Tar Campania – Napoli, sez. V, sent. 5082/2024; v. anche Tar Lazio – Roma, sez. V, sent. 180/2024).

La sentenza gravata esclude, in via apodittica, che il format telematico possa integrare o interpretare la clausola dell'Allegato B: lo qualifica “mero ausilio” senza verificare la sua genesi nell'ambito delle norme tecniche richiamate dal bando stesso e la funzione conformativa, essendo l'unico strumento ammesso per presentare la domanda.

Il dato fattuale decisivo è che il format, predisposto dalla stessa Amministrazione, offriva un'alternativa chiara “STANAG NATO o (...) CEFR da ente MIUR”, da inserire in un'unica stringa nel format: ciò integra – o, quantomeno, orienta – l'interpretazione della disciplina dei titoli in senso non peggiorativo per i concorrenti, rendendo ragionevole la valutazione del CEFR quale titolo linguistico ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La decisione appellata nulla dice sul motivo per cui l'**atto attuativo obbligatorio** non possa assumere funzione interpretativa e di coordinamento con la lex specialis, in particolar modo

quando la P.A. abbia proposto ai candidati un'alternativa testuale precisa nelle istruzioni vincolanti di sistema.

Peraltro, è lo stesso bando, all'art. 3, che prevede espressamente e letteralmente che "La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata esclusivamente on-line (...), seguendo le istruzioni per la compilazione che sono fornite dal sistema automatizzato (...)", con ciò, dunque, estendendo il valore di lex specialis allo strumento attuativo.

L'argomentazione sul "mero ausilio" risulta assertiva e non confrontata con le allegazioni difensive specifiche e con le circostanze – peraltro non contestate – del caso concreto, traducendosi in motivazione insufficiente su un punto decisivo.

Il giudice di prima cure esclude che il format possa "prevalere" sulla lex specialis ma non spiega perché l'atto applicativo, reso necessario per la presentazione delle domande, non possa integrare/interpretare la clausola del bando in modo ragionevole e coerente con le finalità selettive. Si limita, invero, a richiamare isolatamente un precedente (Tar Puglia – Bari, sez. III, 1086/2022) per affermare la natura meramente ausiliari del format, senza confrontare la differente ratio della presente vicenda – in cui il format consentiva in via alternativa l'opzione CEFR – e senza valutare la concreta portata precettiva delle istruzioni obbligatorie rivolte ai concorrenti. Il richiamo a Tar Bari – Puglia, n. 1086/2022 è inconferente sia perché quel precedente aveva ad oggetto di causa una vicenda per cui il "modello" non incideva in modo vincolante sulla sfera giuridica del partecipante, mentre nel caso di specie, per converso, il format digitale ha inciso, in via immediata, su diritti e opzioni concorsuali; e sia perché la stessa Sentenza pugliese chiarisce che il modello è ausilio informativo ma non si confronta con effetti limitativi prodotti dalle regole logiche del portale – nel caso di specie, regola della lingua diversa per la prova facoltativa – che hanno valore conformativo del procedimento in concreto e hanno generato affidamento incolpevole.

La stessa giurisprudenza che afferma la prevalenza della legge di gara sulla modulistica ammette, in via sistematica, che la modulistica vada letta e, se del caso, integrata alla luce del disciplinare, ma non legittima contraddizioni procedurali che penalizzano in modo irragionevole il concorrente, specie quando la P.A. non espone un'istruttoria idonea e una motivazione che renda comprensibile la scelta di negare ogni punteggio al titolo che, allo stesso tempo, ha generato vincoli alla partecipazione.

Peraltro, in tema di uso di strumenti telematici e modulistica, la giurisprudenza ammette l'eterointegrazione della lex specialis mediante norme primarie, come il CAD, per colmare lacune

operative e favorire la massima partecipazione (cfr. Tar Lombardia – Milano, sent. 4213/2025, che richiama l’art. 65 CAD e il principio di eterointegrazione affermato da Cons. Stato, sent. 9078/2023).

In presenza di un evidente contrasto tra Allegato B (chiuso su STANAG) e format telematico (aperto anche a CEFR/MIUR), la P.A. avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire all’appellante di rimodulare la propria strategia concorsuale e, in ogni caso, produrre chiarimenti sulla certificazione dichiarata e allegata, con ciò evitando gli esiti sproporzionati e penalizzanti poi effettivamente verificatisi, particolarmente per la presenza di grave contrasto nel sistema telematico, in alcun modo imputabile all’appellante con la realizzazione del paradosso dell’applicazione della limitazione senza beneficio.

La giurisprudenza ammette il ricorso al soccorso istruttorio per rimuovere errori formali nelle domande, proprio a tutela del risultato sostanziale e della par condicio, quando ciò non incide su requisiti sostanziali e non altera la gara. Il che vale a fortiori quando la discrasia nasce da un “corto circuito” tra bando e piattaforma.

Ora, il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990 ha portata generale e si applica anche ai concorsi, nei limiti del rispetto della par condicio, per sanare irregolarità formali o incertezze su titoli già dichiarati. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che, se la domanda è presentata attraverso un modulo telematico che impone campi/opzioni predeterminati o produce cortocircuiti informatici, l’Amministrazione non può ignorare il titolo effettivamente sussistente e comprovato: in tali casi, è doveroso attivare misure proporzionate di chiarimento/regolarizzazione (v. Tar Campania – Napoli, sez. V, sent. 5082/2024).

E ancora, è stato evidenziato come *“il potere-dovere dell’amministrazione di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete è sancito dall’art. 6, co. 1, lett. b), L. 241/1990 (...)”* (Tar Veneto, sez. III, 3035/2024).

L’apertura al soccorso è confermata anche in chiave euro-unitaria quando l’Amministrazione rigetti, senza aver previamente attivato un serio tentativo di chiarimento su profili documentali/ricognitivi, specie su titoli formativi, con obbligo di pronunciarsi sulla loro idoneità (cfr. Tar Lazio – Roma, sez. III bis, sent. 6424/2025). Ciò sulla base, inoltre, della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha stabilito che un operatore deve poter fare affidamento sulla chiarezza delle regole: se il sistema telematico contiene ambiguità, l’errore non è imputabile al soggetto; nella Sentenza CGUE, 2 giugno 2016, C-27/15 (Pippo Pizzo) – seppur in tema di appalti ma applicabile al caso di specie – si è stabilito che se una condizione di

partecipazione non è chiaramente espressa o è resa ambigua dal sistema, l'amministrazione non può escludere il candidato che ha agito in buona fede seguendo un'interpretazione ragionevole. Il principio generale è che il favor participationis prevale anche sulla par condicio quando l'errore o l'ambiguità è indotto dal comportamento della stessa stazione appaltante. In tal caso, la prevalenza del favor participationis "trae forza dalla necessità di rispettare anche il principio del legittimo affidamento maturato dal partecipante" (v. Cons. Stato, sez. V, n. 2720/2019).

Il giudice di primo grado ha deciso come un'omissione imputabile al ricorrente in presenza di un bando chiaro e inequivoco: ma nel caso di specie, l'odierno appellante ha seguito fedelmente le istruzioni del format obbligatorio predisposto dalla P.A., che prevedeva espressamente l'alternativa.

Peraltro, la sentenza impugnata ha recepito pedissequamente la tesi della sentenza Cons. Stato n. 3449/2014 (richiamata dal TAR Puglia, citato nella sentenza del TAR Lazio oggi impugnata), che qualifica lo schema di domanda come "non parte integrante della lex specialis" con funzione "esemplificativa": tuttavia, come illustrato anche in quella pronuncia, la conseguenza non è la penalizzazione del concorrente, bensì l'obbligo di soccorso.

Costante giurisprudenza conferma tale lettura. Il TAR Lazio, Sez. II quater, n. 3690/2018 ha affermato espressamente che *"con riferimento alle procedure in cui è prevista la sola compilazione di un modulo elettronico, con conseguente obbligo di seguire le opzioni già predisposte, la giurisprudenza ha affermato che l'amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda"* e che *"nel caso di discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'obbligatorio modello telematico l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero"* (Tar Lazio – Roma, sez. II quater, sent. 3690/2018). Anche il T.R.G.A. Trento ha esaminato un caso speculare: il format telematico richiedeva di dichiarare il possesso di requisiti senza possibilità di opzioni alternative, creando una situazione in cui la candidata non poteva partecipare tramite il portale telematico pur potendo potenzialmente avere i requisiti. Il giudice ha riconosciuto la rilevanza del "difetto" della piattaforma (cfr. Tar Trentino A. Adige – Trento, sent. 203/2020).

Anche molteplici pronunce del Consiglio di Stato confermano che *" (...) solo se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor participationis, deve*

prescegliere il significato più favorevole al concorrente (...)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3663/2024; Cons. Stato, sez. V, 5319/2024; Cons. Stato, sez. V, 334/2024; Cons. Stato, sez. III, 7582/2024).

Sempre il Consiglio di Stato ha chiarito che nelle procedure telematiche con campi predeterminati, la modalità informatica non può impedire all'amministrazione di correggere errori o imprecisioni del candidato (nel caso di specie – peraltro – indotte dall'amministrazione stessa); se il portale trae in inganno, l'amministrazione ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio anziché escludere o non valutare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 2474/2025).

Per tali ragioni, inoltre, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di attivare il soccorso quando si tratti di rettificare errori materiali o refusi agevolmente desumibili dagli atti, e tale obbligo permane anche quando la domanda sia stata presentata in modo informatizzato (cfr. Tar Calabria – Reggio Calabria, sent. 461/2021).

Anche il TAR Lazio, Sez. IV, n. 17008/2023 ha statuito che *“l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione”*. Il limite è solo nella *“mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale”* (Tar Lazio – Roma, sez. IV, sent. 17008/2023).

Ciò tanto più *“Se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'Amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente”* (Tar Campania – Napoli, sez. V, 5172/2024).

In merito poi alla violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, va evidenziato quanto segue.

La sentenza gravata nega l'affidamento valorizzando la *“chiarezza del bando”* ma non pondera l'eterointegrazione operata dal format né il dovere di coerenza dell'azione amministrativa tra bando e atti attuativi, alla luce dei principi pro-concorrenziali desunti dalla disciplina del CAD e – in generale – dai principi della ricerca e selezione dei più meritevoli.

In effetti, la modulistica ufficiale autorizzava la dichiarazione CEFR come alternativa allo STANAG. L'Amministrazione, serbando silenzio sino alla comunicazione dei titoli, ha indotto l'appellante a scegliere la prova facoltativa in lingua spagnola, confidando nella valutabilità della certificazione in lingua inglese e dovendo optare necessariamente per una lingua differente da quella relativa alla certificazione. L'affidamento è qualificato, essendosi basato su istruzioni ufficiali nonché su

di un comportamento concludente dell'Amministrazione, che è rimasta silente fino alla valutazione dei titoli e causalmente incidente sulla strategia concorsuale.

Peraltro, la certificazione CEFR allegata ha consentito all'amministrazione di non valutarla perché non STANAG ma al contempo di valutarla quale certificazione di lingua inglese per sottoporre l'appellante alla prova in lingua differente: in buona sostanza, la certificazione "sbagliata" non ha avuto valore per la conoscenza della lingua inglese ma lo ha avuto per la conoscenza della lingua spagnola, conducendo ad una contraddizione insanabile e illegittima della valutazione dell'appellante.

Tale aspetto conduce anche al merito della certificazione dichiarata e allegata dall'appellante. Sul punto, la sentenza gravata afferma che "*(...) va altresì evidenziato come non possa sostenersi la sostanziale equipollenza delle attestazioni in rilievo, avuto riguardo all'assorbente considerazione rappresentata dalla particolare natura e dalla precipua finalità della certificazione "STANAG NATO" e dal correlato rilievo nell'impiego militare (...)*" (pag. 9 sentenza).

Ora, le allegazioni difensive hanno evidenziato l'identità strutturale delle abilità verificate nei sistemi CEFR e STANAG (listening, reading, speaking, writing) e che il livello C2 corrisponde a competenze apicali: la sentenza gravata si limita a richiamare la peculiarità d'impiego dello STANAG in ambito militare senza, però, confrontarsi col profilo funzionale della valutazione concorsuale del merito linguistico e senza motivare sul perché negare qualunque punteggio a un CEFR C2 sia coerente con l'obiettivo di misurare la conoscenza linguistica.

La sentenza appellata ha negato la "*sostanziale equipollenza*" evocando la diversa "*natura/finalità*" dello STANAG in ambito militare ma senza pretendere dall'Amministrazione alcuna effettiva comparazione tecnico-funzionale tra i due sistemi (ovverosia le quattro abilità) e senza confrontarsi con la circostanza che la stessa P.A., a monte, ha presentato le opzioni come alternative nel format. CEFR e STANAG certificano le medesime quattro abilità fondamentali, sicché, in termini sostanziali, attestano la medesima competenza linguistica; il titolo posseduto dall'appellante colloca il candidato al livello massimo di padronanza linguistica, in tutto assimilabile al profilo STANAG più elevato; la P.A. non ha contestato né l'autenticità né il contenuto del titolo, né ha motivato un interesse pubblico ragionevole idoneo a giustificare la non considerazione del titolo nell'ambito di una prova facoltativa di lingua straniera che mira a valorizzare competenze linguistiche generali.

E la motivazione dell'Amministrazione è stata recepita acriticamente dal TAR, riducendosi a un rinvio al solo Allegato B, senza alcuna valutazione in concreto della posizione dell'appellante e

del corto circuito generato dall'interfaccia digitale. Ciò integra violazione dell'obbligo di motivazione e difetto di istruttoria.

Peraltro, nelle procedure militari, il sindacato giurisdizionale investe la congruità della valorizzazione dei titoli rispetto ai criteri predeterminati: qualora emerga una mancata adeguata valorizzazione di elementi rilevanti, la valutazione può essere considerata manifestamente incongrua (cfr. Cons. Stato, sez. II, Sent. 6238/2025).

V'è da evidenziare che, in ambito di riconoscimento/equipollenza di titoli (anche formativi/professionali), il diritto UE impone una valutazione comparativa effettiva dell'insieme dei diplomi, certificati e competenze, con obbligo di motivazione e di misure compensative proporzionate ove necessario: risulta illegittimo rinunciare a tale valutazione limitandosi a rilievi meramente formali (cfr. Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, sent. 638/2026; Tar Lazio – Roma, sez. V bis, sent. 2270/2026; Tar Lazio – Roma, sez. V bis, sent. 67/2026; Cons. Stato, sez. VII, sent. 8629/2025)

Tale orientamento trova applicazione estensiva: quando la P.A. è investita del tema di spendibilità di un titolo estero o di diversa matrice certificativa, deve confrontarne le competenze con quelle richieste dall'ordinamento o dalla lex specialis, non potendo arrestarsi a una negazione nominalistica, specie se il sistema stesso ha contemplato quell'alternativa certificativa (cfr. Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, sent. 638/2026; Tar Lazio – Roma, sez. V bis, sent. 2270/2026) L'opposta interpretazione – con attribuzione di punteggio, anche mediante tabelle di correlazione – sarebbe coerente con la ratio del titolo linguistico e col principio di proporzionalità, evitando che un candidato con competenza apicale non riceva alcun riconoscimento per effetto di un contrasto tra bando e modulistica.

In presenza di istruzioni ufficiali che abilitano il CEFR, la totale irrilevanza del titolo linguistico dichiarato e documentato è soluzione non istruita sul piano organizzativo e non motivata sulle ragioni per cui la P.A. avrebbe introdotto un'opzione che poi dichiara ininfluente: ciò espone la sentenza gravata al vizio di motivazione per mancato esame di un fatto decisivo e documentato in atti.

La sentenza gravata recepisce acriticamente l'esito posto dalla Commissione – la quale opponeva un mero rinvio all'Allegato B –, senza scrutinare l'illogicità di penalizzare l'opzione resa disponibile dal format e senza misure correttive idonee a preservare la par condicio quale, a mero titolo esemplificativo, tabella di correlazione.

Peraltro, un'interessante pronuncia del Tar Lazio Roma, nell'accogliere un ricorso per esclusione dalla graduatoria per l'immissione nella Marina Militare – e, nella specie, sempre per titolo linguistico non valutato – ha stabilito che: “ (...) per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i certificati attestanti le competenze linguistiche dei partecipanti ai concorsi pubblici si deve fare riferimento alla raccomandazione 28 settembre 2001 del Consiglio d'Europa che ha istituito un Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere QCER (CEFR Common European Framework of Reference for Languages in italiano), cui fa riferimento la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (...)”, poiché: “La Raccomandazione predetta, che ha istituito l'European Qualification Framework (EQF), con l'obiettivo "di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale", impegna gli Stati membri ad usare il Quadro europeo delle qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni dei diversi sistemi nazionali e "per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza". In sostanza l'EQF costituisce una "griglia di referenziazione" che consente di comparare le diverse certificazioni di competenze linguistiche rilasciate nei Paesi membri basandosi su livelli comuni di padronanza linguistica (da A1 a C2).” (Tar Lazio – Roma, sez. I, 5079/2017).

Invero, anche in presenza di rigidità del bando, l'esistenza di istruzioni telematiche che contemplavano l'alternativa CEFR imponeva una lettura conservativa e non espulsiva del merito dichiarato, in applicazione del principio di massima partecipazione valorizzato dall'eterointegrazione – secondo le norme del CAD – e dalla giurisprudenza in materia.

L'esclusione integrale del punteggio per un CEFR 2, rispetto alla scala STANAG che premia fino a 2,5/30 per la lingua inglese, è misura sproporzionata e incoerente con la finalità valutativa del titolo linguistico, soprattutto quando – e lo si ripete perché determinante – l'Amministrazione stessa ha consentito l'opzione CEFR in sede di domanda di partecipazione.

Nel caso in esame, la piattaforma prevedeva la regola della “lingua diversa” per la prova facoltativa sulla base del titolo linguistico dichiarato (CEFR), ma l'Amministrazione ha poi negato ogni punteggio a quello stesso titolo, assumendo che la lex specialis valutasse solo STANAG. Una simile combinazione è indice di contraddittorietà e violazione dei principi di coerenza, buona fede e proporzionalità dell'azione amministrativa: si limita il candidato in ragione del titolo, ma si nega

al tempo stesso qualsiasi valorizzazione del medesimo titolo, senza alcuna istruttoria comparativa o ragionevole spiegazione. I principi generali che governano la valutazione di prove e titoli impongono la predeterminazione dei criteri e la motivazione dell'attribuzione dei punteggi; se mancano criteri integrativi e parametri chiari, la valutazione si espone a censure per difetto di trasparenza e motivazione. Non è, dunque, sufficiente il rinvio assertivo alla clausola del bando, quando l'Amministrazione abbia operato – tramite il portale – come se quel titolo fosse rilevante ai fini di altre fasi della procedura.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il bando stabiliva che il punteggio premiale sarebbe stato riconosciuto esclusivamente per la lingua coperta da certificazione STANAG NATO, ma il format telematico della domanda, predisposto dalla stessa Amministrazione, consentiva e in concreto sollecitava l'inserimento anche di altre tipologie di certificazione linguistica – quale quella prodotta dall'odierno appellante – in sostanza equivalente, e lo stesso bando, quanto alla prova orale facoltativa di lingua, prevedeva che essa potesse essere sostenuta in una lingua straniera diversa da quella certificata. Tale assetto, nella sua oggettiva ambiguità, ha ingenerato un legittimo affidamento circa la potenziale rilevanza, quantomeno funzionale, della certificazione linguistica dichiarata nel format, allineandosi a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure telematiche in cui il candidato è costretto a riempire campi predeterminati, *“la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”* (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 24/09/2024, n. 5082). **Nel caso concreto, se il candidato avesse avuto certezza inequivoca che l'unico titolo valutabile ai fini del punteggio fosse la certificazione STANAG NATO, senza alcuna possibilità di apprezzamento per altre certificazioni linguistiche – pur ammesse nel format – egli, per un verso, non avrebbe fatto affidamento sull'inserimento del certificato in lingua inglese ai fini di un'eventuale valorizzazione, e, per altro verso, avrebbe verosimilmente optato per sostenere la prova orale facoltativa nella stessa lingua inglese di cui aveva l'attestazione dichiarata in domanda, anziché nella diversa lingua spagnola, con concrete probabilità di conseguire un maggior punteggio. In termini di diritto, la sequenza causale è nitida: l'ambiguità fra tenore letterale del bando e funzionamento del portale telematico ha inciso sulla scelta strategica della lingua della prova facoltativa e, dunque, sulla possibilità per il candidato di massimizzare il proprio punteggio. In giurisprudenza, la perdita di chance viene inquadrata come lesione di una concreta possibilità di conseguire un risultato favorevole, possibilità che deve essere dimostrata, anche solo in via**

prognostica, attraverso la c.d. prova di resistenza, ossia la verosimiglianza che, in assenza del comportamento illegittimo o fuorviante dell'Amministrazione, il candidato avrebbe potuto collocarsi in migliore posizione o superare la selezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 30/08/2024, n. 7322); nel nostro caso, il candidato fornisce un principio di prova credibile, rappresentato dal possesso di una certificazione linguistica in inglese e dalla ragionevole aspettativa di ottenere una performance migliore nella lingua certificata rispetto alla lingua diversa imposta dal meccanismo combinato bando/portale.

La stessa giurisprudenza più recente, in tema di concorsi e format telematici, ha chiarito che il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda non può spingersi fino al punto di negare l'ammissione o il punteggio quando il titolo è effettivamente posseduto e dichiarato e quando l'errore o la scelta "sbagliata" sono indotti dalla struttura del portale o da opzioni rese concretamente disponibili sul sistema (cfr. Tar Campania sopra cit.); in tali ipotesi la P.A. è tenuta ad attivare forme di "soccorso istruttorio" o comunque a non utilizzare il tecnicismo informatico in modo distorsivo rispetto all'interesse pubblico alla selezione dei migliori.

Il principio di autoresponsabilità presuppone chiarezza e inequivocità della lex specialis e degli strumenti procedurali.

Qui, invece, l'Amministrazione ha dapprima legittimato, mediante il format, la dichiarazione di una certificazione diversa dallo STANAG, poi ha usato la regola della "lingua diversa" per vincolare la scelta della prova facoltativa e, infine, ha negato ogni rilievo a quello stesso titolo, determinando un pregiudizio non solo sul piano della mancata attribuzione del punteggio, ma anche, e soprattutto, sulla concreta possibilità di competere al meglio nella lingua di maggior padronanza. In un simile contesto, l'affidamento ingenerato dal portale e l'oggettiva incertezza sulla certificazione rilevante si avvicinano alle ipotesi in cui la giurisprudenza ammette rimedi eccezionali – come la rimessione in termini per errore scusabile – quando sussistano comportamenti ambigui dell'Amministrazione o istruzioni tali da trarre in inganno il destinatario; pur non invocandosi qui direttamente l'art. 37 c.p.a., l'analogia di ratio è evidente: l'errore sulle scelte da compiere non è imputabile al candidato, ma a un quadro regolatorio e operativo poco chiaro.

Sotto il profilo dell'interesse ad agire, si evidenzia nuovamente che la graduatoria dei vincitori è composta da 43 vincitori, mentre l'appellante attualmente si ritrova alla posizione n. 49 quale idoneo non vincitore.

In caso di accoglimento del ricorso, l'appellante avrebbe ottenuto punteggio totale di 42,939 (2,939 per titoli + 20 per la prova scritta + 1 di incrementale per le prove fisiche + 19 per la prova orale); se quindi all'appellante fosse stato valutato opportunamente il titolo di lingua inglese dichiarato (CEFR – C2) avrebbe dovuto conseguire un punteggio aggiuntivo pari a quello relativo al livello massimo attribuito al certificato STANAG NATO che, rapportato all'Allegato B del bando, avrebbe valore di 2,5 punti aggiuntivi, per un totale complessivo di 45,439, ritrovandosi così direttamente tra i vincitori di concorso.

Si richiamano per mero tuziorismo le argomentazioni formulate nel ricorso di primo grado:

“DIRITTO

1. ***Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis;***
2. ***Violazione del principio di equivalenza tra titoli certificativi;***
3. ***Violazione dell'art. 97 Cost.;***
4. ***Violazione del principio di trasparenza procedimentale;***
5. ***Difetto di motivazione;***
6. ***Violazione del favor participationis;***
7. ***Difetto di istruttoria;***
8. ***Violazione del principio del legittimo affidamento;***
9. ***Eccesso di potere. Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta;***
10. ***Contraddittorietà dell'attività amministrativa.***

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha omesso di valutare la certificazione linguistica in lingua inglese prodotta dal ricorrente, non attribuendo ad essa alcun punteggio in sede di scrutinio titoli, come da comunicazione del 1° luglio 2025. Tale omissione è priva di giustificazione ed è fondata su un'interpretazione restrittiva, del tutto arbitraria e non trasparente, dei requisiti previsti dal bando di concorso.

In primo luogo, occorre evidenziare che il relativo format di domanda prevedeva espressamente, tra le dichiarazioni da “flaggare”, quella riferita alla conoscenza di una lingua straniera mediante certificazione “STANAG NATO o attestata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR,

secondo il livello CEFR". L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" è inequivocabile e suggerisce che le due tipologie di certificazione siano tra loro equivalenti ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche. La certificazione prodotta dal ricorrente – una AELS - NONCN ADVANCED LEVEL ESOL, C2 in lingua inglese – rientra esattamente nella seconda categoria prevista dalla *lex specialis* e in particolare dalla domanda di partecipazione concorsuale così come predisposta dalla P.a., ossia certificazione CEFR rilasciata da ente certificatore riconosciuto, e dunque pienamente conforme. Un ulteriore e decisivo profilo di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione riguarda il valore giuridico e vincolante del format della domanda, predisposto dalla stessa amministrazione procedente e reso disponibile attraverso il portale concorsuale ufficiale. Tale documento, pur non essendo formalmente il "bando" in senso stretto, ne costituisce parte integrante della documentazione concorsuale, avendo funzione applicativa, esplicativa e attuativa delle previsioni del bando stesso. Non si tratta, dunque, di un semplice supporto tecnico o informativo, bensì di un modulo ufficiale, vincolante per i candidati e per l'Amministrazione, che incide direttamente sulla formazione della volontà del partecipante e sulle sue opzioni procedurali.

Nel caso di specie, **il format di domanda prevedeva espressamente, tra le caselle da selezionare (flag), quella con la seguente dicitura:** "... essere a conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato B del Bando certificata da STANAG NATO o attestata da un ente certificatore, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, secondo il livello CEFR". E tanto a maggior ragione che il bando non specificava niente di preciso sul punto.

Questa formulazione, inequivoca e logicamente disgiuntiva – come dimostrato dalla congiunzione "o" – rendeva chiara e accessibile a ogni candidato la possibilità di scegliere una delle due alternative equivalenti previste per la certificazione linguistica: da un lato, quella militare STANAG NATO; dall'altro, quella civile e generalista secondo i livelli del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), purché rilasciata da un ente riconosciuto dal MIUR.

Alla luce di ciò, la certificazione CEFR C2 prodotta dal ricorrente – che attesta competenze linguistiche al livello più elevato previsto dal quadro europeo – risulta perfettamente conforme alla lettera della documentazione concorsuale, come ricavabile dal format della domanda. Del resto, non riconoscere tale certificazione – il cui possesso è attestabile in sede di presentazione della domanda – significa violare e/o applicare in maniera falsa il bando laddove – lo stesso – prevede che sarebbero stati valutati i titoli dichiarati in domanda dal candidato. E, pertanto, il vizio di trasgressione del bando è presente nella specie, sebbene in forma indiretta. All'uopo, si rammenti che la previsione contenuta nel bando assume carattere vincolante per la stessa Amministrazione, la quale, avendo adottato la *lex specialis* con l'efficacia di un atto normativo a contenuto generale e auto-vincolante e la documentazione concorsuale ad esso corredata come appunto la domanda di partecipazione, non può legittimamente disattenderla o modificarne unilateralmente gli effetti, pena la violazione dei principi di legalità, imparzialità, parità di trattamento e affidamento legittimo. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che "le disposizioni del bando di concorso vincolano l'amministrazione che lo ha emanato e, una volta pubblicato, ne impediscono la modificazione o l'applicazione difforme, salvo

sopravvenienze normative o ragioni imperative di interesse pubblico puntualmente motivate” (ex multis: Cons. St., sez. V, sent. n. 3155/2022; TAR Lazio, sez. III, n. 10216/2020).

Ne consegue che il comportamento dell’Amministrazione – che ha escluso tale titolo senza fornire motivazioni, e senza valorizzare né il contenuto né la fonte del format ufficiale – risulta in aperta contraddizione con i principi di affidamento, certezza del diritto e buona fede, oltre a configurare una grave violazione del principio del favor participationis. Tale principio, di consolidato rango nei procedimenti concorsuali pubblici, impone infatti di adottare, in sede di interpretazione e applicazione delle regole di gara, la soluzione che favorisca la più ampia partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti sostanziali, evitando formalismi, rigidità e letture penalizzanti o restrittive. Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione ha scelto una via opposta, escludendo dal punteggio un titolo chiaramente conforme alle previsioni testuali e logiche del bando e del format, e ciò senza alcuna motivazione che giustifichi tale rigore formale.

È proprio attraverso il format che l’Amministrazione ha comunicato ai candidati il contenuto operativo delle regole di partecipazione e di valutazione dei titoli, impegnandosi implicitamente ad attenersi alle alternative di certificazione linguistica previste in quella sede. Negarne oggi la rilevanza significa disattendere le aspettative legittimamente maturate dai concorrenti, con effetti distorsivi sull’intera procedura e in pregiudizio della par condicio.

*In altre parole, il format della domanda deve essere considerato, a tutti gli effetti, parte integrante e cogente della disciplina concorsuale, e la scelta operata dal ricorrente sulla base di esso – ovvero l’affidamento sulla piena valutabilità della certificazione CEFR – non può essere oggi frustrata da una lettura ingiustificatamente restrittiva, priva di fondamento testuale e contraria ai principi generali dell’azione amministrativa. L’Amministrazione ha, invece, effettuato una scelta contraria, disattendendo tale interpretazione sistematica derivante da una lettura congiunta tra bando e domanda di partecipazione, escludendo il titolo del ricorrente dal computo senza fornire alcuna motivazione concreta e individualizzata. In ciò si riscontra un evidente difetto di motivazione, tanto nell’atto originario di attribuzione dei punteggi quanto nella successiva risposta all’istanza del 09.07.2025, che si limita a un mero richiamo all’Allegato B del bando, **privo di ogni specificazione**, e dunque inidonea a consentire al candidato una reale comprensione del diniego e a predisporre un’effettiva difesa. La risposta è quindi illegittima anche sotto il profilo formale, violando gli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990.*

Si tratta, in effetti, di un provvedimento meramente apparente, carente di qualsiasi istruttoria individuale, che si limita a rigettare le osservazioni senza confrontarsi con le argomentazioni puntuali del candidato, che ha evidenziato – con richiamo anche ai criteri di equipollenza e alla giurisprudenza amministrativa – come le certificazioni CEFR attestino le medesime abilità linguistiche di quelle NATO (listening, reading, speaking/oral interaction, writing), con verifica su scala di livelli da A1 a C2.

Il profilo di illegittimità si rinviene nella scelta dell’Amministrazione di non riconoscere la piena equivalenza tra la certificazione linguistica CEFR C2 prodotta dal ricorrente e la certificazione STANAG NATO, con una valutazione evidentemente ancorata a un approccio meramente formale e privo di analisi sostanziale.

In realtà, è proprio l’identità strutturale delle competenze linguistiche accertate da entrambe le certificazioni a fondare la doverosa equipollenza sostanziale tra i due sistemi. Le certificazioni

linguistiche, infatti, sono strumenti valutativi standardizzati che operano mediante la verifica di quattro macro-competenze fondamentali, universalmente riconosciute nella letteratura glottodidattica e dalla normativa internazionale:

1. *Comprensione orale (Listening)*
2. *Comprensione scritta (Reading)*
3. *Produzione orale (Speaking/Oral Interaction)*
4. *Produzione scritta (Writing)*

Tali abilità sono esattamente le stesse che vengono testate sia dal sistema CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), sia dalla certificazione militare STANAG NATO, il cui standard linguistico (STANAG 6001) è stato elaborato dalla NATO per garantire interoperabilità comunicativa tra forze armate dei Paesi membri, ma che ricalca perfettamente – per struttura, contenuti e livelli – i criteri del CEFR, con il quale è, peraltro, stato posto a confronto e in relazione diretta da autorevoli fonti tecnico-normative.

Nel caso specifico, il ricorrente ha prodotto una certificazione CEFR C2, che rappresenta il livello più alto previsto dal quadro comune europeo, e che implica:

- *capacità di comprendere con facilità praticamente tutto ciò che si legge o si ascolta;*
- *capacità di riassumere informazioni provenienti da diverse fonti orali e scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente;*
- *espressione spontanea, fluente e precisa, con differenziazione fine di significato anche in situazioni complesse.*

Si tratta, quindi, di una certificazione che garantisce non solo un livello di competenza assolutamente paragonabile a quello più elevato previsto dallo standard STANAG (il livello 4 NATO), ma che è anche più trasparente, tracciabile e riconosciuto a livello civile e internazionale, essendo regolamentata dal Consiglio d'Europa e rilasciata da enti accreditati dal MIUR, come richiesto dallo stesso format della domanda.

La scelta dell'Amministrazione di ignorare questa perfetta corrispondenza sostanziale tra le abilità verificate è, dunque, frontalmente contraria ai principi di coerenza, imparzialità e razionalità dell'azione amministrativa, oltre che al principio di legalità, poiché:

- *le certificazioni CEFR e STANAG NATO testano le medesime competenze, articolate nelle stesse quattro abilità linguistiche;*
- *la domanda consentiva di inserire entrambe le certificazioni come alternative tra loro, proprio in considerazione della loro equipollenza funzionale e del comune obiettivo valutativo;*
- *l'Amministrazione non ha mai contestato l'autenticità o l'adeguatezza della certificazione prodotta, né ha sostenuto che il livello C2 non sia comparabile con i livelli NATO più alti.*

A fronte di ciò, risulta del tutto arbitrario e formalistico negare l'attribuzione del punteggio, come se la valutazione dovesse fondarsi sulla forma del documento piuttosto che sul contenuto effettivo della competenza attestata, contraddicendo apertamente il principio della sostanza sulla forma che informa ogni attività di valutazione nei concorsi pubblici.

Inoltre, negare la valutazione di una certificazione CEFR che attesta competenze linguistiche superiori, solo perché non recante l'etichetta "STANAG", equivale a sminuire la centralità della prestazione linguistica sostanziale, ponendo in secondo piano la reale competenza del candidato a favore di un etichettamento formale privo di rilievo giuridico. È evidente che il legislatore amministrativo, includendo entrambi i titoli nel format, abbia inteso premiare la conoscenza linguistica effettiva, indipendentemente dal circuito (militare o civile) da cui provenga la certificazione, purché riconosciuto.

Ancora, il bando di concorso (cfr. doc. in atti) stabiliva che i candidati potessero sostenere una prova facoltativa (composta da uno scritto e un orale) in una lingua diversa da quella per la quale avevano prodotto certificazione, imponendo che la lingua certificata non dovesse corrispondere con quella scelta per la prova facoltativa. Il ricorrente, facendo affidamento sul silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine alla validità della certificazione linguistica di inglese di livello CEFR allegata alla domanda, ha legittimamente ritenuto che detta certificazione fosse stata accettata, e ha pertanto optato per sostenere la prova facoltativa in lingua spagnola, ritenendo di massimizzare in tal modo le proprie chances concorsuali. Soltanto in un momento successivo, l'Amministrazione ha evidenziato la pretesa inidoneità della certificazione prodotta, senza mai aver prima esercitato alcun potere di verifica o interlocuzione sul punto, violando così i principi generali di correttezza, buona fede e autoresponsabilità procedimentale che presidiano l'azione amministrativa. Il silenzio serbato dall'Amministrazione ha integrato un comportamento concludente idoneo a ingenerare un legittimo affidamento nel candidato circa l'accettazione del titolo dichiarato, affidamento che, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, non può essere successivamente frustrato con valutazioni tardive e penalizzanti per il concorrente. Ne discende che, se informato per tempo della pretesa non conformità del certificato in inglese, il ricorrente avrebbe potuto rimodulare consapevolmente la propria strategia concorsuale, scegliendo di sostenere la prova facoltativa proprio in inglese, anziché in spagnolo, con possibili effetti favorevoli sull'esito della selezione. Tale vizio incide sulla legittimità del procedimento selettivo, determinando una lesione concreta e attuale dell'interesse legittimo del candidato e imponendo, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento lesivo ai sensi degli artt. 3, 6, 10-bis e 97 Cost., nonché in applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. D'altronde, se il ricorrente avesse saputo per tempo dell'asserita invalidità del certificato allegato allora avrebbe sostenuto la prova facoltativa in lingua straniera optando per l'inglese ottenendo sicuramente un punteggio maggiore rispetto a quello attuale, con conseguente collocamento migliore in graduatoria.

In ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la certificazione CEFR C2 prodotta dal ricorrente non solo perché formalmente prevista come alternativa a quella STANAG NATO, ma soprattutto perché, da un punto di vista sostanziale, garantisce la verifica e il superamento delle medesime quattro abilità linguistiche, secondo parametri internazionali, trasparenti e standardizzati. Negarne la valutazione significa, pertanto, agire in violazione:

- *del principio di equivalenza sostanziale tra titoli,*
- *del principio del favor participationis,*
- *del principio di imparzialità e razionalità dell'azione amministrativa,*

- e, infine, del diritto del candidato a vedere valutata la sua effettiva preparazione linguistica, comprovata da titolo idoneo e coerente con quanto richiesto.

Appare altresì irragionevole che, nonostante il format della domanda riconosca formalmente l'equivalenza tra le due tipologie di attestazione, l'Amministrazione pare disconosca la validità del certificato del ricorrente, violando così il principio di legalità, oltre a quello del legittimo affidamento.

Inoltre, la mancata valutazione del titolo ha determinato una lesione diretta e concreta dell'interesse legittimo pretensivo del ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione titoli, con conseguente pregiudizio nella graduatoria finale. Trattandosi di un concorso per soli titoli ed esami, tale esclusione può aver inciso in modo determinante sull'esito della procedura selettiva.

Infine, l'operato dell'Amministrazione si espone anche a una censura di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché non si spiega come una certificazione linguistica conforme agli standard internazionali CEFR – riconosciuti a livello europeo – possa essere disconosciuta in presenza di un atto concorsuale che la include espressamente tra i titoli valutabili. Per tutte le ragioni sopra esposte, la determinazione impugnata si rivela affetta da molteplici vizi di legittimità, da cui consegue l'obbligo, per l'Amministrazione, di riesaminare l'istanza del ricorrente, procedendo alla valutazione effettiva del titolo linguistico prodotto e alla rivalutazione del punteggio titoli, con attribuzione del punteggio aggiuntivo per conoscenza linguistica come previsto dal format di domanda. All'uopo, preme ribadire che, allo stato, al ricorrente è stato riconosciuto il punteggio totale di 42,939 (2,939 per titoli + 20 per la prova scritta + 1 di incrementale per le prove fisiche + 19 per la prova orale), ma se al ricorrente fosse stato valutato opportunamente il titolo di lingua inglese dichiarato (CEFR – C2), lo stesso avrebbe dovuto conseguire un punteggio aggiuntivo pari a quello relativo al livello massimo attribuito al certificato STANAG NATO che rapportato all'Allegato B del bando, avrebbe valore di 2,5 punti aggiuntivi, per un totale complessivo di 45,439.

In linea generale, si rammenti che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, qualora **l'esclusione possa dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sull'esito del giudizio finale** (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare il punteggio sui titoli assegnato con pec del 01.07.2025 e ribadito con pec del 09.07.2025, atteso che ogni atto consequenziale non può che considerarsi illegittimo in via derivata (atti di valutazione titoli; graduatoria finale e relativo decreto di approvazione, convocazioni per il periodo formativo, etc.)”.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il fumus valga quanto sopra esposto.

Inoltre, si evidenzia come nella presente vicenda ricorrano con particolare evidenza i presupposti del *periculum in mora*, la cui valutazione impone l'adozione di misure cautelari idonee a evitare che il protrarsi del giudizio renda vana la tutela giurisdizionale.

Come noto, l'ammissione al corso costituisce condizione imprescindibile per l'immissione effettiva nel ruolo di Sottotenente in servizio permanente, e produce effetti giuridici, economici e di carriera non più recuperabili a posteriori.

Nel caso di specie, l'appellante impugna la mancata attribuzione del punteggio relativo alla certificazione linguistica CEFR C2, prodotta in conformità alla normativa concorsuale e già ritenuta idonea in procedure analoghe. Tale omissione ha determinato un'esclusione immediata e diretta dalla graduatoria di merito utile per l'ammissione al corso, con conseguente pregiudizio attuale, concreto e irreversibile.

Il decorso del tempo, unito alla mancata sospensione del provvedimento impugnato, determinerebbe un effetto sostanzialmente ablativo del diritto alla formazione e all'inquadramento, vanificando non solo l'esito del presente giudizio, ma anche gli sforzi formativi e professionali fin qui compiuti dal ricorrente per accedere al ruolo ufficiali. A nulla varrebbe, infatti, una successiva pronuncia di accoglimento nel merito, atteso che il mancato accesso al corso comporta la perdita del treno concorsuale e la definitiva preclusione alla progressione di carriera con riferimento alla tornata selettiva in oggetto.

A differenza di una procedura concorsuale ordinaria, quella in esame è ad esaurimento e a numero chiuso, con cadenza annuale e con un corso di formazione univocamente identificato nel tempo e nello spazio, la cui frequenza è vincolante per l'assunzione del grado. Pertanto, l'esclusione attuale equivale a un danno non risarcibile in forma specifica né economicamente quantificabile, trattandosi di perdita di opportunità professionale irripetibile, lesiva dell'interesse legittimo pretensivo del candidato e del suo percorso istituzionale.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione, pur essendo stata tempestivamente posta a conoscenza delle doglianze dell'appellante, ha omesso ogni istruttoria sostanziale, limitandosi a un rigetto *per relationem* privo di motivazione, aggravando il pericolo di un pregiudizio irreparabile e sintomatico della chiusura procedimentale.

In tale contesto, la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, con eventuale concessione delle misure cautelari invocate, come la concessione della sospensione dell'efficacia

della graduatoria rettificata e del conseguente ordine di riesame della posizione dell'appellante, si impone quale misura necessaria a evitare la frustrazione irreversibile della tutela richiesta.

L'inerzia processuale, in mancanza di tutela cautelare, comporterebbe un danno non solo attuale ma anche progressivo: i posti riservati verrebbero stabilmente coperti, le procedure di assunzione si consoliderebbero, e ogni eventuale riforma della sentenza impugnata diverrebbe priva di reale efficacia utile, in quanto non sarebbe più possibile procedere al riesame della posizione dei candidati esclusi senza incidere su situazioni giuridiche ormai irreversibilmente stabilizzate.

Sotto altro profilo, la misura cautelare appare anche coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di garantire, nei limiti del possibile, che la pronuncia finale non sia privata di utilità concreta per il decorso del tempo o per l'irreversibile consolidamento degli effetti del provvedimento impugnato. In questo senso, la tutela invocata non comporterebbe alcun pregiudizio per l'Amministrazione, la quale, nelle more del giudizio, potrebbe agevolmente riesaminare la posizione dell'appellante, senza incidere sulla validità complessiva della procedura, ma anzi assicurandone una maggiore correttezza e uniformità applicativa.

Pertanto, la situazione di fatto e di diritto delineata rende evidente la necessità di un intervento immediato del Collegio, affinché venga sospesa l'efficacia della sentenza appellata e quindi vengano concesse le misure cautelare invocate in primo grado, disponendo contestualmente il riesame della posizione dell'appellante secondo i principi di diritto enunciati nei motivi di appello, così da garantire che la decisione di merito, quando interverrà, non risulti meramente simbolica o priva di effetti pratici.

Alla luce di quanto sopra, il periculum in mora risulta quindi pienamente integrato, e la concessione delle misure cautelari già richieste in primo grado costituisce l'unico strumento idoneo a preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e ad evitare che il decorso del tempo e l'esaurimento della validità delle graduatorie rendano irreversibile il danno subito dall'appellante.

Peraltro, gli altri candidati sono e sarebbero più agevolati se si dovesse attendere la decisione di merito, ciò ai fini della progressione di carriera determinata dall'assegnazione delle sedi, con trasferimenti effettuati con precedenza rispetto all'appellante e, dunque, ricoprendo incarichi di maggiore importanza in rapporto a quelli che residuerebbero.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con conseguente richiesta di:

- ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione, ovvero
- adozione di ogni altro provvedimento, tra cui la sospensione degli effetti degli atti lesivi nonché il riesame del punteggio anche con riserva, destinato a evitare l'effetto espulsivo irreversibile connesso alla mancata ammissione, in attesa della definizione del giudizio nel merito.

Sull'istanza cautelare monocratica

Ai sensi dell'art. 56 del Codice del processo amministrativo, si formula istanza di concessione della misura cautelare monocratica, stante l'estrema urgenza della situazione e l'evidente pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.

Come esposto in fatto e in diritto, l'appellante impugna l'illegittimo mancato riconoscimento del punteggio derivante dal possesso di una certificazione linguistica CEFR C2, prodotta in ossequio alle previsioni del format concorsuale, che ha determinato la sua esclusione dalla graduatoria utile per l'ammissione al corso formativo per Sottotenenti. Tale corso rappresenta condizione necessaria e imprescindibile per la nomina nel grado e la successiva immissione in ruolo. Di conseguenza, la mancata partecipazione comporta l'automatica esclusione dal processo di formazione e dalla carriera istituzionale, rendendo vana ogni futura pronuncia giurisdizionale favorevole, attesa l'impossibilità di reintegrare ex post il diritto leso mediante ammissione tardiva o equivalenti misure soddisfattive.

Sussiste, dunque, un periculum in mora attuale, concreto e irreparabile, in quanto:

- l'inizio delle attività formative è iniziato ed eventuale ulteriore decorso del tempo danneggerebbe ancor di più la posizione di parte appellante;
- l'esclusione dell'appellante è fondata su un'erronea applicazione dei criteri valutativi;
- l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale, successivo all'inizio del corso di formazione, risulterebbe inidoneo a evitare l'esclusione definitiva dal corso, pregiudicando il diritto di carriera del ricorrente;
- l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione puntuale o istruttoria nel diniego opposto, aggravando il rischio di preclusione processuale e amministrativa.

Il concorso in esame è ormai in fase avanzata di esecuzione, con graduatorie pienamente operative e con procedure già avviate, sicché il decorso del tempo determina un pregiudizio concreto e irreversibile per l'appellante.

Peraltro, gli altri candidati sono e sarebbero più agevolati se si dovesse attendere la decisione di merito, ciò ai fini della progressione di carriera determinata dall'assegnazione delle sedi, con trasferimenti effettuati con precedenza rispetto all'appellante e, dunque, ricoprendo incarichi di maggiore importanza in rapporto a quelli che residuerebbero.

È notorio, infatti, che i tempi medi di definizione dei giudizi di appello dinanzi al Consiglio di Stato si attestano, in media, tra i diciotto e i ventiquattro mesi dal deposito del ricorso, con la conseguenza che, in assenza di sospensione o di misure interinali idonee a preservare l'efficacia della futura decisione di merito, gli effetti della presente controversia si estinguerebbero per *factum temporis*, vanificando in radice il diritto azionato e determinando una situazione di irreparabile pregiudizio per l'appellante, in considerazione della particolare tipologia di graduatoria, a numero chiuso e con cadenza annuale.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il decorso del tempo fino all'udienza collegiale comprometterebbe in modo irrimediabile la posizione giuridica dell'appellante, con conseguente necessità di intervento immediato in via monocratica, ai soli fini di evitare un effetto espulsivo definitivo.

Pertanto, si chiede che il Presidente dell'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, ricorrendo i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, voglia disporre con decreto motivato:

- l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione per Sottotenenti, fino alla decisione dell'istanza cautelare in sede collegiale;
- ovvero, in subordine, l'adozione di ogni altra misura provvisoria idonea ad evitare l'esclusione di fatto del ricorrente dal corso, in modo da preservare l'effettività della tutela giurisdizionale, tra cui la sospensione degli effetti degli atti impugnati ed eventuale riesame.

Per tutti i motivi in fatto e diritto suesposti, l'appellante, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, in riforma della Sentenza 5231/2026 del Tar Lazio – Roma, sez. I bis, nel procedimento R.G. 8995/2025, pubblicata il 19.03.2026 e mai notificata, presenta le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, disattesa ogni contraria eccezione, in riforma della sentenza impugnata:

In via cautelare, già in senso monocratico:

- 1) Sospendere l'esecutività della sentenza gravata per tutti i motivi suesposti;**

2) Accogliere l'istanza cautelare per i motivi suesposti, con concessione di ogni misura interinale idonea a salvaguardare la posizione dell'appellante, tra cui sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o degli iter concorsuali connessi e/o disporre l'ammissione dell'appellante con riserva al corso di formazione, anche al primo utile, nonché il riesame della posizione dell'appellante nel merito; ovvero ogni altro rimedio ripristinatorio idoneo a neutralizzare l'effetto pregiudizievole; in subordine e in ogni caso, disporre ex art. 55 c.p.a. la sollecita definizione nel merito della questione;

Nel merito:

3) Accogliere il presente gravame e, per l'effetto:

- A. Annullare e/o riformare la sentenza impugnata nel senso prospettato in ricorso e, dunque, ordinare il riesame della posizione dell'appellante con consequenziale adozione di ogni provvedimento opportuno e utile;
- B. Condannare le appellate a compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso del Giudizio di primo grado.

Ai fini fiscali si dichiara che trattasi di appello avverso sentenza di merito e, pertanto, ai sensi di legge il contributo unificato è pari ad €. 487,50.

Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.

Produzione giusta indice.

Roma, 25 maggio 2026

Avv. Massimiliano Rosti